



CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Prot.: 829/17/cnc/fta

Roma, 18 maggio 2017

A tutti gli Ordini dei Chimici Territoriali
Loro Sedi

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
Viale dell'Arte, 16
00144 Roma

c.a. dott. Enrico Maria Pujia
mail: enrico.pujia@mit.gov.it

**Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto**

Guardia Costiera
Viale dell'Arte, 16
00144 Roma

c.a .
Il Comandante Generale
mail: cgep@pec.mit.gov.it

Oggetto: *Fatturazione prestazioni professionali rese da Consulenti chimici di porto.*

Sono recentemente pervenute a questo Consiglio ripetute segnalazioni riguardanti la fatturazione delle prestazioni rese da alcuni iscritti che svolgono l'attività di Consulente chimico di porto. In particolare, sembra che taluni svolgano l'attività quali soci di società di capitale e che le prestazioni rese dal singolo professionista vengano poi fatturate dalla società.

Questo Consiglio, con proprio foglio n. 589/11/cnc/fta del 7 novembre 2011, nonché con le circolari n. 610/13/cnc/fta del 3 dicembre 2013 e n. 298/14/cnc/fta del 20 giugno 2014, ebbe già a ribadire che la disciplina specifica che regola l'attività di Consulente chimico di porto riferisce i requisiti necessari per il suo svolgimento in capo ai singoli professionisti e non alle società in senso lato.

In ogni caso, in virtù di dette segnalazioni, questo Consiglio intende precisare quanto segue.

La disciplina relativa al Consulente chimico di porto si basa essenzialmente su quanto disposto dall'articolo 68 Cod. Nav. e sulla Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 1160 del 10 dicembre 1999.

In ragione dei profili di interesse pubblico sottesi alla attività in esame, volta a garantire la sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto, l'articolo 68 Cod. Nav. sottopone la medesima alla vigilanza del comandante del porto. Tale norma prevede, altresì, la predisposizione di un apposito registro per coloro che esercitano attività all'interno di porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo.

Se si eccettuano alcuni riferimenti normativi alla figura del Consulente chimico di porto (contenuti, ad esempio, nel d.lgs n. 272 del 27 luglio 1999), manca una disciplina di rango primario che determini in maniera puntuale i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione al registro dei Consulenti chimici di porto, istituito ai sensi dell'articolo 68 Cod. Nav.

Per questo motivo, è intervenuta la Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 1160 del 10 dicembre 1999, disponendo, all'articolo 1, che i Consulenti chimici di porto, per poter operare in ambito portuale, devono essere iscritti nell'apposito registro di cui innanzi, istituito dal capo del circondario marittimo o dall'autorità portuale, ove istituita. Ai fini dell'iscrizione, il medesimo articolo prevede i seguenti requisiti: la laurea in Chimica (oppure in Chimica Industriale o in Ingegneria Chimica), l'iscrizione all'albo professionale, il compimento di un tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività, il superamento di una prova teorica e la capacità fisica a svolgere l'attività.

In considerazione della vocazione generale delle regole dettate dalla Circolare e della centralità dell'organo che le ha emanate, la giurisprudenza ha ritenuto che le autorità preposte alla istituzione dei registri dovrebbero attenersi ai criteri indicati, purché siano conformi alla legge (v. Tar della Puglia, Sezione I di Lecce, n. 3246 del 14 settembre 2007).

Resta indiscutibile, quindi, la necessità di possedere i requisiti di cui all'articolo 2 della Circolare.

Come questo Consiglio ha già avuto modo di evidenziare, tali requisiti soggettivi non possono che riferirsi ad una persona fisica. È evidente che una società di capitali non possa essere sottoposta, ad esempio, ad una prova idoneativa.

Da tanto deriva la necessità che la prestazione del Consulente chimico di porto debba essere affidata direttamente ad un professionista e svolta dal medesimo, in quanto tale e non in quanto socio di una società commerciale.

In via eccezionale, sarebbe ammissibile l'espletamento dell'attività da parte di un socio di una società tra professionisti (STP) composta in via esclusiva da chimici o ingegneri chimici, senza la partecipazione di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali e/o di soci meri investitori di capitali.

Infatti, tale tipologia di STP, data la peculiare disciplina a cui è sottoposta, offrirebbe, con gli opportuni contemperamenti, maggiori garanzie di tutela per gli interessi pubblici coinvolti, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011.

In particolare, quest'ultimo, al comma 4, prevede, tra l'altro, che possano assumere la qualifica di STP, solo quelle che prevedano statutariamente: 1) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; 2) l'esecuzione dell'incarico professionale solo da parte di soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale; 3) la designazione del socio professionista che espleta l'incarico da parte dell'utente o, in mancanza di tale designazione, la comunicazione all'utente del suo nominativo.

Una simile previsione è contenuta all'articolo 3 del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013, che impone alla STP il rispetto di precisi obblighi di informazione nei confronti del cliente, così come individuati dal Capo II. In particolare, egli deve essere informato della possibilità di chiedere l'esecuzione dell'incarico ad un professionista da lui scelto.

L'articolo 10, comma 7, della Legge n. 183 del 12 novembre 2011 aggiunge, altresì, che i professionisti soci siano tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio Ordine e che la STP sia sottoposta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulti iscritta.

La STP deve, infatti, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013, essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti.



Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del Codice Deontologico della Professione di Chimico, la STP iscritta all'albo dei Chimici ha l'obbligo di indicare nel preventivo di accettazione dell'incarico i termini dell'iscrizione e i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico.

Da quanto sinora esposto, si evince che la STP, rispetto alla società di capitali, offre maggiori garanzie riguardo all'espletamento dell'incarico da parte di un professionista socio, che può essere anche scelto dal cliente, e al rispetto delle regole deontologiche relative alla attività.

Tuttavia, con riguardo alla particolare figura del Consulente chimico di porto, a parere di questo Consiglio, si renderebbero necessarie ulteriori garanzie, in ragione degli interessi pubblici perseguiti, legati alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali, del porto e, quindi, anche delle persone.

In particolare, non sarebbe sufficiente che il professionista sia iscritto all'Ordine, ma dovrebbe, altresì, essere in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'apposito registro di cui all'articolo 68 Cod. Nav.

Inoltre, come sopra accennato, la presenza di soci non professionisti con finalità di investimento, pur ammessi dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, mal si concilierebbe con i suddetti interessi pubblici.

Pertanto, si potrebbe ammettere l'assunzione dell'incarico di Consulente chimico di porto da parte di una STP, purché tutti i soci della stessa posseggano i requisiti per lo svolgimento dell'attività previsti dalla Circolare ai fini dell'iscrizione nel registro ex articolo 68 Cod. Nav.

Tale conclusione è rafforzata dalla circostanza che solo le STP appaiono sottoposte ad un regime fiscale e previdenziale che consentirebbe di prevenire eventuali elusioni mediante la fatturazione di prestazioni rese dal singolo professionista da parte di una società commerciale.

In virtù di tutto quanto sopra riportato, questo Consiglio ritiene che **qualora vengano a conoscenza di fatti che possano generare il sospetto di situazioni diverse da quelle sopra specificamente indicate, gli Ordini Territoriali sono tenuti, senza indugio, ad informare ed a trasmettere gli eventuali atti di cui siano in possesso, alle Autorità competenti per le opportune verifiche e le azioni del caso.**

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi

